

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **794/1988** (ECLI:IT:COST:1988:794)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **09/06/1988**; Decisione del **22/06/1988**

Deposito del **07/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **13/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14125**

Atti decisi:

N. 794

ORDINANZA 22 GIUGNO-7 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l. del Presidente della Regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6 ("Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana") e trasfuso nella legge della Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 ("Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana"), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dalla Corte dei conti - Sezioni Riunite, sul ricorso proposto dal Procuratore Generale nei confronti di Miceli Vito, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1^a serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella Camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 253 dell'ordinamento degli enti locali in Sicilia, approvato con d.l. P.Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, (e successivamente trasfuso nella legge reg. 15 marzo 1963, n. 16) con riferimento al disposto degli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost., considerati anche in coordinamento tra loro;

che, nella specie, si dubita della conformità a Costituzione della norma in questione nella parte in cui non consente che i dipendenti degli enti locali siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino corresponsabili degli eventi dannosi che il precedente art. 244 configura come tipici degli amministratori;

che tale impedimento contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per la ingiustificata disparità di trattamento che, in relazione ad un medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e dipendenti di uno stesso ente locale, attesa la diversità non puramente procedurale, dei regimi di accertamento delle relative responsabilità;

che la norma impugnata verrebbe altresì a ledere il diritto di difesa (art. 24, comma secondo, Cost.) degli amministratori che non potrebbero utilmente invocare l'applicazione della regola della ripartizione dell'addebito, prevista dall'art. 82 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440;

che un ulteriore contrasto con la Costituzione viene, infine, ravvisato nella ingiustificata sottrazione della responsabilità dei dipendenti degli enti locali, ancorché connessa a quella degli amministratori, alla tendenziale giurisdizione della Corte dei conti (art. 103) con conseguente violazione del principio di imparzialità (art. 97);

Considerato che questa Corte, con pronuncie nn. 411 e 549 del 1988 ha dichiarato l'inammissibilità di questioni in parte identiche e in parte analoghe a quella ora sollevata, con motivazioni che coinvolgono tutte le argomentazioni svolte a sostegno della presente ordinanza di rimessione;

che il giudice a quo non deduce profili di illegittimità nuovi o diversi, tali da indurre ad una modifica della ricordata giurisprudenza;

che la proposta questione deve essere pertanto dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l. P. Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, trasfuso nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, ("Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione Siciliana"), sollevata, con riferimento al disposto degli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost., dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.